



FLC CGIL MONZA BRIANZA

Federazione Lavoratori della Conoscenza

SCUOLA – UNIVERSITÀ – RICERCA – AFAM – FORMAZIONE PROFESSIONALE

MONZA – Via Premuda 17 - Tel. 03927311 – Fax 039737068

E- mail: monza@flcgil.it - Web: www.flcmonza.it

GRADUATORIE DI SUPPLENZA

SUPPORTO ALLE SCUOLE PER VERIFICA TITOLO DI ACCESSO

L'applicazione della FLC CGIL facilita e garantisce il lavoro di controllo. Vai al link:

<http://classiconcorso.flcgil.it/home>

Esempio: Supplente con Laurea Magistrale **LM 57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua** è inserito nelle Graduatorie di Secondaria di 2° Grado per l'insegnamento di **A018 – Filosofia e Scienze umane**. Ha titolo di accesso?

L'applicazione FLC CGIL consente di cercare il titolo di studio dichiarato e verificare che **LM-57** consente di accedere alla classe di concorso **A018** purché nell'intero percorso di studio siano stati acquisiti **almeno 96 crediti (!)**

nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, di cui:

- 24 tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05;
- 24 tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04;
- 24 tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06
- 24 tra SPS/07 SPS /08 SPS /09 SPS /11 SPS /12

La scuola chiederà al supplente di produrre certificato dell'Università (e non più autocertificazione) con cui si attesta il possesso dei crediti richiesti, con indicazione accanto agli esami sostenuti dei SSD (Settori Scientifici Disciplinari e della quantificazione dei crediti (Esempio: SPS/07 cfu 6 = Sociologia Generale del valore di 6 cfu perché semestrale). Quando viene richiesto corso si intende esame annuale (o 2 semestrali, o 4 trimestrali) del valore di 12 cfu.

L'[Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020](#) regola l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l'aggiornamento di quelle d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

L'articolo 8 dell'OM n. 60 demanda alla scuola di servizio il controllo dei titoli dichiarati.

Articolo 8
(Valutazione dei titoli)

1. Gli aspiranti ...

7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.